



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1: Composizione

Art. 2: Competenze

CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 3: Articolazioni del C.D. e piano delle attività

Art.4: Dipartimenti

Art. 5: Commissioni

CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 6: Presidenza

Art. 7: Convocazione delle sedute

Art. 8: Validità delle sedute

Art. 9: Ordine del giorno

Art. 10: Approvazione del verbale della seduta precedente

Art. 11: Svolgimento e durata degli interventi

Art. 12: Dichiarazione di voto

Art. 13: Modalità di votazione

Art. 14: Deliberazioni

Art. 15: Verbalizzazione delle sedute

Art. 16: Norme finali



**LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019**

CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1 Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio in entrambe le sedi del Liceo Scientifico Statale "F.Silvestri" alla data della riunione, e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Presenza di esperti

Gli estranei non possono partecipare alle sedute del Collegio Docenti (art. 4 del D.P.R. n. 416/1974, non abrogato dal Testo Unico). E' consentito l'intervento di esperti esterni incaricati dall'Istituto con funzioni relative a processi e servizi.

Art. 2 Competenze

1. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il Collegio Docenti adotta il presente regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.
2. Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare:
 - a. provvede all'adeguamento dei piani di studio alle scelte educative definite dal PTOF ;
 - b. cura la programmazione generale dell'attività didattico – educativa;
 - c. formula i criteri generali, da sottoporre a delibera del Consiglio dell'Istituzione, in base ai quali il Dirigente scolastico opererà la formazione e composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti alle stesse, la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
 - d. delibera il piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento;
 - e. propone al Consiglio dell'Istituzione, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
 - f. delibera la possibile articolazione in Commissioni e ne elegge i membri;
 - g. identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali da sottoporre a contrattazione integrativa di istituto;
 - h. provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
 - i. delibera la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri o trimestri;
 - j. designa e attribuisce ogni altro incarico, fatti salvi quelli disciplinati dal CCNL , relativo all'offerta formativa ovvero che garantisca il buon funzionamento dei singoli plessi.

CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 3 Articolazioni e piano delle attività

1. Il Collegio dei Docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali:
 - A. Dipartimenti
 - B. Commissioni
2. Gli incontri del C.D. e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel piano annuale delle attività(planning), che viene elaborato e approvato dal C.D. all'inizio di ogni anno scolastico.



LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

Art. 4 Dipartimenti

1. Il Collegio dei Docenti, nella sua autonomia pedagogico – didattica – organizzativa, con apposita deliberazione annuale, può articolarsi in gruppi di docenti per dipartimenti disciplinari.
2. Il compito prevalente dei gruppi per dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative in coerenza e in applicazione del progetto d'istituto e dei piani di studio d'istituto.

Art. 5 Commissioni

1. Le commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a termine, decadendo in quest'ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state istituite.
2. Una commissione può essere istituita all'interno di una stessa sede oppure raggruppare docenti provenienti da sedi diverse.
3. Per ogni commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la commissione dispone, convoca, coordina e programma l'attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato dalla commissione.

CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 6 Presidenza

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei collaboratori.
2. In relazione a tale organo, il presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - c) accerta il numero legale dei presenti;
 - d) apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro rilevanza;
 - e) riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
 - f) garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
 - g) chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente;
 - h) pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti ad un docente e nomina due scrutatori;
 - i) designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora si renda necessario;
 - j) attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti Unitario;
 - k) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

In qualità di presidente il Dirigente Scolastico esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del collegio docenti.

Art. 7 Convocazione delle sedute

- 1) Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il calendario proposto dal dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività.
- 2) Il Dirigente dell'Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei Docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso inferiore. La convocazione del C.D. deve essere effettuata mediante via telematica ai docenti



LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

e ai referenti di plesso nonché sul sito web dell'istituto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e per la fine della seduta. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, avviene secondo norma e tramite posta elettronica. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio Docenti in seduta straordinaria quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.

Art. 8 Validità delle sedute

- 1) La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).
- 2) Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.
- 3) In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi. L'allontanamento dalla seduta deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente e scritto a verbale.

Art. 9 Ordine del giorno

- 1) L'Ordine del Giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora di inizio. L'O.d.G. e la documentazione allegata vengono pubblicati sul sito della scuola e all'albo di ogni plesso.
- 2) Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
- 3) La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del presidente o di un suo incaricato della durata massima di 10 minuti.
- 4) La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta e votata all'unanimità.
- 5) L'inversione dell'O.d.G. è proposta e messa in votazione all'inizio della seduta su proposta del presidente o almeno 1/10 dei docenti. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati avranno priorità nella discussione.
- 6) La durata massima di una riunione del C.D. è di tre ore.

Art. 10 Approvazione del verbale della seduta precedente

- 1) In apertura il presidente mette ai voti per l'approvazione il verbale della seduta precedente. Nel caso ci siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.
- 2) I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo art. 13.

Art. 11 Svolgimento e durata degli interventi

- 1) La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi durante le operazioni di voto.
- 2) La discussione di ogni punto all'O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.
- 3) Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto ed ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l'ordine di prenotazione.
- 4) La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E' previsto altresì diritto di replica per non più di due minuti prima della chiusura dell'argomento.



LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

- 5) Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati. Durante le discussioni degli oggetti all'o.d.g. il presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. Nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento. Nel primo caso per non più di cinque minuti, nel secondo per non più di tre. Ciò vale anche per il presidente, fatte salve le esigenze connesse alla conduzione della discussione. Ogni componente del Collegio Docenti può tuttavia prendere ulteriormente la parola, in modo breve e succinto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per dichiarazione di voto. La discussione viene chiusa quando nessuno è più iscritto a parlare. Chiusa la discussione si possono fare interventi solo per discutere eventuali emendamenti e per fare dichiarazioni di voto. Chiusa la discussione il presidente, se previsto, sottopone a votazione l'oggetto. Di norma un oggetto sottoposto a deliberazione deve essere espresso in forma scritta.

Emendamenti

Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi e di norma devono essere presentati in forma scritta almeno un giorno prima della seduta del collegio docenti. Qualora se ne ravvisi specifica necessità gli emendamenti possono essere presentati durante la seduta, nel corso della discussione sull'oggetto, ma mai dopo la chiusura della trattazione dell'oggetto. Gli eventuali emendamenti devono essere votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento. Su ogni emendamento possono prendere la parola il presentatore e due docenti a favore e due contrari.

Fatto personale

Il fatto personale sussiste quando ad un componente del Collegio Docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse durante la discussione. L'interessato può chiedere la parola per fatto personale e intervenire per non più di tre minuti. L'intervento per fatto personale ha la precedenza nell'ordine di discussione. Il presidente può togliere la parola se chi interviene si discosta dalla trattazione del fatto personale. Non è consentito invocare il fatto personale per tornare su una discussione chiusa o per fare apprezzamenti su votazioni avvenute.

Art. 12 Dichiarazioni di voto

Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

- Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal dichiarante, può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel successivo art. 13.

Art. 13 Modalità di votazione

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguarda persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

- 1) Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati dal presidente.
- 2) La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3) Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell'ordine in cui sono state presentate.
- 4) Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la



LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito. Votazioni a scrutinio segreto. Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente ogni votante può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età. Votazioni a proposte contrapposte Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate. Tra le due proposte in ballottaggio risulta approvata quella che ottiene il maggior numero di voti. Anche in occasione del voto a proposte contrapposte è possibile l'astensione

Art. 14 Le deliberazioni

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione.

- 1) La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
- 2) Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 15 Verbalizzazione delle sedute

Il presidente individua tra i docenti dello staff del dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura del processo verbale.

- 1) Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa.
- 2) La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro il termine della seduta.
- 3) In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è rimandata alla seduta successiva.

Art. 16 Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del C.D. successiva a quella in cui è approvato.

- Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del C.D. su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Modifiche e integrazioni

Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento devono essere presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio Docenti mediante testo scritto, specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite. Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all'o.d.g. della seduta di Collegio Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione



LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI - PORTICI
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2019

della modifica, se le proposte vengono presentate durante una seduta. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le proposte di modifica dell'Allegato al Regolamento per adeguamento a prescrizioni normative sono sottoposte ad approvazione a maggioranza semplice.

Interpretazione delle norme del Regolamento

La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è rimessa al Dirigente Scolastico, ai docenti collaboratori e a due docenti specificamente indicati dal collegio docenti. Se le cinque persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci si rimette alla volontà del Collegio Docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto.